

Con la sentenza n.7685/2013 la Cassazione ha stabilito che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dai contratti collettivi, tranne che questi dispongano diversamente o che attribuiscono all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di un compenso speciale. Pertanto, il superminimo non costituisce titolo per operare una compensazione con differenze per lavoro straordinario eventualmente dovute, come avvenuto nel caso censurato dalla Cassazione.

Sent. Cass. lavoro n. 7685 del 27/03/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)